

Foglio Informativo Finanziamento Chirografario Confidi

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine, assistito da garanzie rilasciate da Confidi convenzionati con la Banca e/o dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96); finanziamento erogato da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A.

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL CONFIDI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it.

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

(compilazione a cura del Confidi)

Il Confidi rilascia il presente Foglio Informativo per conto della Banca del Mezzogiorno

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e cognome/Ragione sociale _____ Qualifica _____

sede _____ Telefono _____

email _____

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CONFIDI MEDIE IMPRESE

Il finanziamento Chirografario Confidi è un finanziamento a medio/lungo termine, dedicato alle micro, piccolo e medie imprese e destinato a finanziare la realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte ed altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo correlate all'attività dell'impresa.

E' un finanziamento a tasso variabile, con una durata da 18 a 60 mesi e piano di rimborso a rate mensili comprensive di capitale e interessi.

Per il finanziamento la Banca richiederà l'acquisizione di garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati e potrà altresì richiedere l'acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, sulla quota di finanziamento non garantita dal Confidi. Per i soli finanziamenti finalizzati a realizzare investimenti, la Banca potrà richiedere la sola garanzia del Fondo di Garanzia PMI.

Il finanziamento viene concesso ad insindacabile giudizio della Banca.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole

un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|------------|--------|-------|-------|
| Importo | Durata (anni) | Parametro del | 28/12/2017 | Spread | Tan | TAEG |
| € 50.000,00 | 2 | EURIBOR 1 MESE | -0,367% | 3,70% | 3,70% | 7,29% |
| € 50.000,00 | 5 | | | 4,00% | 4,00% | 5,64% |

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata e imposta sostitutiva e un costo stimato per la garanzia del Confidi pari al 2,5% dell'importo del finanziamento. Oltre a tali costi, dovranno essere considerate altre spese, non quantificabili preventivamente, quale ad esempio il costo della garanzia del Fondo.

| | VOCI | COSTI |
|-------|---|---|
| | Importo minimo finanziabile | 50.000,00 € |
| | Durata | Per finanziamenti con finalità d'investimento: 18/24/36/48/60 mesi Per finanziamenti con finalità formazione di scorte ed altre necessità finanziarie: 18/24 mesi |
| TASSI | Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso variabile) | Euribor 1 mese così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro determinato giornalmente dalla Federazione bancaria Europea come media aritmetica dei tassi lettera forniti da un gruppo di primarie banche di riferimento, rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) e pubblicato giornalmente dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali; (b) il tasso Euribor rilevato sul circuito Reuters sulla pagina euribor 01 per data valuta il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese di stipula per il primo periodo di maturazione degli interessi e successivamente per data valuta del penultimo giorno lavorativo del mese precedente di maturazione di ciascun periodo di interessi; (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360; (d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto |
| | Spread massimo | Per durata fino a 24 mesi: 3,70% Per durata superiore a 24 mesi: 4,00% |
| | Tasso di interesse nominale annuo | Pari alla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread (qualora il Parametro di indicizzazione sia negativo, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo Spread) |
| | Tasso di interesse di preammortamento tecnico | Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento |
| | Tasso di mora | Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali |
| | Modalità di calcolo interessi | Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360) |

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| SPESE | Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto | Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula) | 0,45% dell'importo finanziato |
| | | Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente bancario/conto BancoPosta | Euro 2,50 |
| | | Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto corrente bancario | Euro 2,50 |
| | | Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti) | Spese invio comunicazioni periodiche: gratuite |
| | | | Spese produzione e invio certificazione interessi: Euro 1,00 |
| | | | Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: Euro 1,00 |
| | | | Spese per sollecito pagamento: Euro 5,00 per ogni sollecito |
| | | Altre comunicazioni: Euro 1,00 per ogni invio | |
| | Altre spese da sostenere | Imposta sostitutiva | 0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es imposta di bollo, imposta di registro). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento. |
| | | Costo della Garanzia del Confidi | Il costo, la cui determinazione è di esclusiva pertinenza del Confidi, è a carico del cliente. L'importo verrà trattenuto al momento dell'erogazione e versato a cura della Banca direttamente al Confidi. |
| | | Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) | Come da normativa vigente (non previsto per imprese con sede legale situata nelle regioni del Sud e Isole) |
| | | Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere | Massimo Euro 5,00 per ogni dichiarazione/riproduzione |
| | | Commissione per accollo/espromissione | 0,30% della quota capitale residua, con un minimo di € 250,00 e un massimo di € 10.000 |
| | | Sospensione del pagamento delle rate | € 150,00 |
| | | Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine) | 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione dei casi previsti per legge) |

| | |
|---|--|
| Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 118 del D.lgs 385/1993); - Esclusivamente per MicroImprese - surrogazione nei contratti di finanziamento Portabilità (art. 120-quater del D.lgs. 385/1993) | |
| Tipo di ammortamento | Francese (con quota capitale crescente) |
| Tipologia di rata | Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile) |
| Periodicità delle rate | Mensile |

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

| Data Rilevazione | EURIBOR 1M/360 |
|------------------|----------------|
| 28/09/2017 | -0,372% |
| 30/10/2017 | -0,372% |
| 29/11/2017 | -0,371% |
| 28/12/2017 | -0,367% |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

| Finanziamento | Durata del finanziamento (anni) | TAN | Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale |
|-----------------|---------------------------------|-------|--|
| Tasso variabile | 2 | 3,70% | € 2.172,22 |
| | 5 | 4,00% | € 928,88 |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

GARANZIE

GARANZIA DEL CONFIDI

La stipula del finanziamento è subordinata all'intervento della garanzia fideiussoria personale, solidale e irrevocabile del Confidi, fino ad un massimo dell'80% del credito vantato dalla Banca (per i Finanziamenti destinati a finanziare la formazione di scorte ed altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo, la garanzia del Confidi non può essere inferiore al 50%). Per i soli Finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali, la Banca può valutare caso per caso di non richiedere l'intervento della garanzia del Confidi.

Il Confidi risponde con tutto il suo patrimonio.

Il Confidi è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al Confidi senza necessità di una preventiva escussione della prima.

Per ulteriori informazioni relativamente al rilascio della garanzia ed alle relative condizioni, si rimanda ai Fogli Informativi dei Confidi.

La garanzia del Confidi potrà essere contro-garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96.

FONDO DI GARANZIA

La stipula del finanziamento potrà essere altresì subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005, per una percentuale del finanziamento minore o uguale alla differenza tra il massimale di garanzia diretta e la garanzia prestata dal Confidi ("Cogaranzia di fatto").

ALTRE GARANZIE PERSONALI

La Banca a propria discrezione, potrà richiedere altre garanzie.

Fideiussione Specifica

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

In particolare, con il rilascio della fideiussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fideiussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione del finanziamento è di norma contestuale alla stipula, privilegiando le modalità di pagamento diretto ai fornitori per Finanziamenti finalizzati alla realizzazione di investimenti.

La Banca si riserva la facoltà di richiedere l'erogazione su un conto vincolato, laddove ne ravveda la necessità.

Per i Finanziamenti finalizzati alla realizzazione di investimenti, entro 90 giorni dall'erogazione l'Impresa è tenuta a presentare, anche per il tramite del Confidi, giustificativi di spesa che comprovino l'effettiva destinazione delle somme erogate.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

Risoluzione

Alla Banca non è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto liberamente. La Banca può invece in alcune specifiche ipotesi contrattualmente previste dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine o risolvere di diritto il contratto, con conseguente diritto di chiedere all'Impresa medesima l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori, oltre alla penale determinata nelle condizioni economiche.

Sintetica elencazione delle cause di decadenza/risoluzione:

- a) mancata destinazione, anche solo in parte, del Finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso e/o mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento finanziato e/o mancata produzione della documentazione giustificatrice. In caso la mancata realizzazione o giustificazione documentale sia parziale, la Banca potrà, in alternativa, consolidare il Finanziamento ad un importo minore, correlato alle spese effettivamente sostenute e documentate e l'Impresa dovrà restituire la parte eccedente;
- b) mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto di finanziamento a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- c) si riscontrino difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata alla Banca;
- d) vengano effettuate cessioni, interruzioni modifiche alla propria attività imprenditoriale caratteristica;
- e) nel caso di insolvenza;
- f) venga effettuato ricorso nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;
- g) deposito di istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero instaurazione nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;
- h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;
- l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il finanziamento;
- n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del presente contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie effettuate dall'Impresa e dai garanti in occasione della domanda e/o della stipula del contratto;
- o) mancata integrale e puntuale esecuzione delle obbligazioni diverse da quelle di pagamento previste dal contratto;
- p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento concesso dalla Banca: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario;
- q) in caso di insolvenza di CONFIDI ovvero nel caso in cui a carico del medesimo siano state dichiarate e/o rilevate procedure liquidatorie, concorsuali, esecutive ovvero il CONFIDI non provveda al pagamento di quanto dovuto.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La facoltà di surrogazione di cui sopra è consentita solo qualora l'impresa appartenga alla categoria "MicroImprese" come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, all'Area Legale, viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email sectionlegalebanca@mcc.it, pec reclami@postacertificata.mcc.it

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Se il Cliente (e/o la Parte garante) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per Parte Mutuataria (e/o per la Parte garante) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso Parte Mutuataria (e/o per la Parte Garante) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

| | |
|--|---|
| Accollo | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo. |
| Ammortamento | E' il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. |
| Euribor (Euro interbank Offered Rate) | E' il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento. |
| Giorno Lavorativo | Si intende un giorno in cui il sistema TARGET (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo. |
| Imposta sostitutiva | Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato |
| Interessi di mora | Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento |
| Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto |
| Piano di ammortamento "francese" | La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Preammortamento | Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati |
| Risoluzione | Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento |